

I DUE TIPI DI RICORSO ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

✚ Il ricorso al Prefetto di Verona

Dopo la presentazione del ricorso, l'organo di Polizia che ha emesso la contravvenzione ha 60 giorni di tempo per emettere le sue controdeduzioni e trasmetterle al Prefetto di Verona. Il Prefetto, a sua volta, emetterà nei successivi 120 giorni, l'ordinanza di archiviazione, nel caso in cui il ricorso venga accolto; in caso contrario un'ingiunzione di pagamento. Questa ordinanza verrà notificata all'interessato nei successivi 150 giorni.

Possono quindi verificarsi due possibilità:

- **il Prefetto accoglie il ricorso: in questo caso emette una Ordinanza di archiviazione e provvederà a trasmetterla all'Ufficio Contravvenzioni ed al ricorrente;**
- **il Prefetto respinge il ricorso: in questo caso emette una Ordinanza di ingiunzione al pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza, notifica che sarà effettuata a cura dell'ufficio contravvenzioni nel termine di 150 giorni dalla sua emissione.**

Contro la decisione del Prefetto di Verona, riguardante una sanzione elevata da questo Comando, l'interessato può fare ricorso al Giudice di pace di Caprino Veronese entro 30 giorni, o 60 se risiede all'estero, dalla notificazione dell'ordinanza prefettizia.

Nel caso in cui all'interessato non sia stata notificata entro 360 giorni l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto. La notifica oltre tale termine è motivo valido per richiederne l'annullamento al Giudice di Pace competente.

✚ Il ricorso al Giudice di Pace di Caprino Veronese

A partire dal 15 gennaio 2000, con l'entrata in vigore del Decreto L.vo 507/99, si può presentare ricorso oltre che alla Prefettura di Verona anche direttamente al Giudice di pace (quello competente per il nostro Comune ha sede a Caprino Veronese) entro 30 giorni dalla notifica o contestazione immediata

E' bene sapere che:

- il ricorso può essere presentato solo dopo aver ricevuto il verbale di contravvenzione, e non sulla base del semplice avviso lasciato sul parabrezza del veicolo;
- va presentato al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione;
- va presentato in carta semplice;
- occorre indicare nello stesso i motivi precisi per cui si ritiene la multa ingiusta;
- è opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni;
- ci si può presentare di persona o avvalersi dell'assistenza di un'associazione di consumatori, ovvero di un legale.

Si può ricorrere al Giudice di pace anche per le pene accessorie disposte con ordinanza o ingiunzione (ad esempio: ritiro della patente o sequestro del veicolo).

La proposizione del ricorso ad una delle due Autorità competenti esclude la possibilità di proporlo contemporaneamente o successivamente all'altra; il pagamento della sanzione interrompe o rende improponibile la presentazione del ricorso.